

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell'art. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205,

all'udienza pubblica del 12 ottobre 2010

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 11.05.2010 al n. **18582** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso dal signor **V. C.**, difeso dall'Avv. Francesco Dal Piaz del Foro di Torino,

contro

INPDAP (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA), in persona del legale rappresentante,

dando lettura

del dispositivo e della esposizione delle seguenti succinte ragioni di

FATTO E DIRITTO

- – il ricorrente (già Segretario Generale del Comune di Omissis) chiede che sia computata nella c.d. “quota A” di pensione la maggiorazione della retribuzione di posizione percepita ex art. 41, co. 4, del CCNL del 16 maggio 2001 e successive integrazioni;
- – l'Inpdap si oppone alla domanda, affermando la natura accessoria dell'emolumento e quindi la pensionabilità nella “quota B”;
- – uditi all'odierna udienza l'Avv. Francesco Dal Piaz per il ricorrente e il dott. Fiorenzo Prato

per l'Inpdap, come da verbale;

- – ritenuta, nel merito, ampiamente condivisibile e convincente la tesi del ricorrente, come esposta nel ricorso e nella memoria integrativa, anche in considerazione di quanto affermato sulla questione con sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2009 (alle cui motivazioni può farsi integrale rinvio), vertendosi di un emolumento senz'altro caratterizzato da fissità e continuità, sebbene parametrato alla concreta tipologia dell'ente secondo i criteri generali prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge (in termini, da ultimo: Sez. Piemonte, sent. 22 del 9.2.2010; Sez. Lombardia, sent. 207 del 27.04.2010; Id., sent. 500 del 5.7.2010);
- – ritenuto che la corresponsione della maggiorazione in parola non possa essere considerata di carattere né contingente né occasionale né variabile e che debba quindi seguire lo stesso criterio di computo in pensione (e, segnatamente, in quota A) dell'indennità cui accede e della cui natura necessariamente partecipa;
- – ritenuto, pertanto, che la pensione del ricorrente debba essere nuovamente liquidata dall'Inpdap, previa inclusione in "quota A" della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, con riconoscimento dei conseguenti arretrati maggiorati di rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. (secondo i criteri enunciati in SS.RR., sent. 10/QM/2002);
- – non constando gravi ed eccezionali ragioni di segno opposto, le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e, in mancanza di notula ex art. 75 disp. att. c.p.c., sono liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre iva e cpa, sulla base di criteri di liquidazione forfetaria già in precedenza utilizzati da questo Giudice, ai quali si rinvia (per tutte, v. sent. 131 del 14.05.2007; in tema, cfr. anche Sez. Valle d'Aosta, sent. 12 del 04.10.2006);

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a vedersi inclusa nella c.d. "quota A" di pensione l'intera retribuzione di posizione, con pagamento dei conseguenti arretrati e relativi accessori ex art. 429 c.p.c..

Liquida le spese di lite da versare al ricorrente in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre iva e cpa.

Così deciso in Torino il 12 ottobre 2010.

Il Giudice

(F.to *Gerardo de Marco*)

* * *

La presente sentenza è stata pronunciata all'udienza odierna ai sensi dell'art 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritti, con deposito contestuale in Segreteria.

Torino, 12 ottobre 2010.

Il Segretario d'udienza

(F.to *Renzo Piasco*)

* * *

Pubblicata al n. **134/10** del **12 Ottobre 2010**.

Il Direttore della Segreteria

(F.to *Antonio Cinque*)